

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5139 del 27/09/2017
Oggetto	DPE 13 marzo 2013 n. 59 - Società LA STELLA srl con sede legale e attività in comune di Ferrara loc. Pontelagoscuro via Ricostruzione n. 95. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di sala da ballo, bar e pizzeria.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5288 del 25/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 35571/2016/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Ditta **LA STELLA SRL** con sede legale e attività in comune di Ferrara, via Ricostruzione n. 95 loc. Pontelagoscuro. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di sala da ballo, bar e pizzeria.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 6/06/2016, prot. SUAP 63870, regolarizzata in data 10/10/2016, data di avvio del procedimento, (trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 7/12/2016, assunta al PGFE/2017/12994), dalla ditta **LA STELLA SRL** nella persona di Attilio Zanella in qualità di Legale rappresentante, con sede legale e attività in comune di Ferrara, via Ricostruzione n. 95 loc. Pontelagoscuro, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che trattasi di attività di sala da ballo, bar e pizzeria;
- Considerato che l'istanza in oggetto è stata presentata dalla società per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque domestiche in corpo idrico superficiale (fiume Po) del nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 (nelle more previste dal DPR 227/11);
- Vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Ferrara, relativa alla matrice scarichi e rumore, inviata dal SUAP alla ditta in data 9/03/2017;
- Viste le integrazioni presentate dalla ditta al SUAP del Comune di Ferrara, trasmesse da questo ad Arpae in data 4/09/2017, assunte al PGFE/2017/10054;

- Visto il parere del Comune di Ferrara - Settore Ambiente, trasmesso in data 13/09/2017 assunto al PGFE/2017/10400, relativo alla matrice rumore e scarichi;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Viste:

- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla

Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla ditta **LA STELLA SRL** nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale e attività in comune di Ferrara, via Ricostruzione n. 95 loc. Pontelagoscuro, CF 03101390155, per attività di sala da ballo, bar e pizzeria.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (FIUME PO)

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce All. "A";
2. La vasca ad ossidazione totale deve essere mantenuta in funzione e deve essere periodicamente verificato il funzionamento della parte elettrica;
3. Le vasche imhoff, i degrassatori e i filtri dovranno essere periodicamente manutentati.

B) RUMORE

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. Dovranno essere rispettati i settaggi previsti nella VIAC ed in particolare:
 - la taratura dell'impianto di diffusione sonora collocato sotto la tettoia deve avere il posizionamento del volume a -8,5 dB;
 - la taratura dell'impianto della pista principale è collegato ad un limitatore di potenza così regolato: uscita casse acustiche F12 +12dB, uscita subwoofer S15 impostato a +12dB
 - la taratura dell'impianto area latini americani è collegato ad un limitatore di potenza così regolato: uscita casse acustiche F15 +14dB, uscita subwoofer S15 impostato a + 13dB.
3. Dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche in corrispondenza dei ricettori indagati nella VIAC nel periodo notturno in condizioni di esercizio dell'attività nella parte esterna e nelle condizioni di massimo disturbo. Tale valutazione si rende necessaria in quanto la determinazione del rumore residuo è stata effettuata nel periodo diurno. Si dovrà considerare la vigente zonizzazione acustica con particolare riferimento alla classe di appartenenza dei ricettori;

4. Dovrà essere data comunicazione al Comune di Ferrara – Servizio Ambiente e ad Arpae della data di esecuzione dei rilievi sopra prescritti almeno 5 giorni prima dell'effettuazione;
5. I risultati dei rilievi fonometrici dovranno essere riportati in una relazione redatta ai sensi della DGR n. 673/2004 che dovrà essere trasmessa al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e ad Arpae entro 7 giorni dalla data di effettuazione dei rilievi stessi. Tale relazione dovrà comunque essere mantenuta disponibile agli organi di controllo;
6. Nel caso in cui dai rilievi fonometrici prescritti dovessero emergere dei superamenti dei limiti (assoluto e differenziale) in corrispondenza dei ricettori indagati, nella relazione di cui al precedente punto 6. dovranno essere riportati e descritti gli interventi di bonifica acustica che dovranno essere adottati. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 2 (due) mesi dall'ottenimento del nulla osta.

Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.